

ELCA S.r.l. (di seguito "Fornitore o Venditore")

1 (Formazione del contratto)

1.1 - L'accettazione, da parte del Cliente, dell'offerta inviata dal Fornitore, o la conferma dell'ordine del cliente da parte del Fornitore, anche quando essa avvenga con la semplice esecuzione del contratto mediante comportamento concludente o consegna della merce, comporta la conclusione del contratto e l'applicazione delle presenti condizioni generali. Esse potranno essere derogate solo per iscritto dalle parti, ed anche in tal caso le presenti condizioni generali continueranno ad applicarsi nelle parti non espressamente derogate consensualmente e per iscritto.

1.2 - Eventuali condizioni generali del Cliente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal Fornitore. L'eventuale inizio di esecuzione del contratto da parte del Fornitore, in assenza di specifica accettazione scritta da parte del Fornitore delle condizioni contrattuali proposte dal Cliente, diffondi da quelle del Fornitore, non implica adesione alle stesse.

2 (Consegna - Penale per il ritardo)

2.1 - I termini di consegna sono indicativi e non essenziali. Il Fornitore non è tenuto a corrispondere al Cliente alcuna penale o altre indennità in caso di ritardo consegna. Il termine indicativo di consegna indicato dal Fornitore nell'offerta e/o nella conferma d'ordine presuppone che tutti gli aspetti commerciali, amministrativi e tecnici siano stati definiti e concordati dai contraenti e che il Cliente abbia assolto agli obblighi cui è tenuto ad adempiere, o che sono necessari al Fornitore per la messa in produzione, tra cui la presentazione della documentazione amministrativa, delle autorizzazioni (se previste), l'eventuale pagamento anticipato richiesto o il rilascio di una garanzia di pagamento in conformità a quanto eventualmente previsto contrattualmente, e la consegna al Fornitore dei disegni esecutivi e delle specifiche tecniche definitive necessarie per la produzione. Se il Cliente è in ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni di cui sopra, il termine di consegna indicativo verrà prolungato in misura corrispondente e non decorrerà, o non sarà applicabile, finché il Cliente non avrà consegnato al Fornitore tutta la documentazione di cui sopra.

2.2 - Ogni riferimento a termini commerciali (EXW, FOB, CIF, ed altri) contenuto nel contratto o nelle presenti Condizioni Generali si intende riferito agli INCOTERMS® della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto, con le integrazioni o le deroghe previste nelle presenti Condizioni Generali nonché quelle eventualmente concordate per iscritto tra le parti nel contratto.

2.3 - Salvo patto contrario, la fornitura della merce s'intende EXW sede di ELCA S.r.l. in Brescia, Via del Mella n. 11/V, ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Fornitore per qualsivoglia ragione. Il Cliente, pertanto, riconosce e accetta che il luogo fisico di consegna della merce, e il luogo di passaggio del rischio è - conformemente alla resa EXW - la sede del Fornitore ELCA S.R.L. in Brescia, Via del Mella n. 11/V.

2.4 - Il Cliente s'impegna a ritirare la merce entro al massimo tre giorni lavorativi successivi alla messa a disposizione della stessa da parte del Fornitore. In caso di ritardo nella presa e/o nel ritiro della merce al luogo contrattualmente convenuto in base alla resa INCOTERM applicabile, il Cliente s'impegna a pagare al Fornitore una penale per il ritardo pari allo 0,5% del valore del bene per ogni giorno di ritardo oltre a eventuali spese di deposito, salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.

2.5 - Il Cliente garantisce che la merce può essere liberamente importata nel luogo di destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale della stessa, anche se all'atto di importazione nel paese di destinazione esistono, o sono intervenute nelle more, limitazioni o divieti a tale proposito.

3 (Prezzo e Pagamenti)

3.1 - I prezzi indicati nelle offerte del Fornitore o, comunque, i prezzi indicati nel contratto includono tutti i componenti e i beni indicati nel contratto stesso, compreso l'imballaggio come previsto dalla legge e/o dalla normativa tecnica e/o dalla decisione del Fornitore per il particolare bene da consegnare.

3.2 - Tutti i prezzi sono al netto di eventuali tasse e imposte locali ed estere (es. dazi doganali, licenze d'importazione o altri oneri dovuti all'atto dell'importazione/esportazione e/o immissione in commercio).

3.3 - In caso di aumento del prezzo delle materie prime (ivi inclusa l'energia elettrica, il gas, l'acqua, il costo del lavoro, i materiali utilizzati dal Fornitore o altro), in

misura superiore al 5% rispetto al prezzo di mercato di tali materie vigente al momento della conclusione del contratto, il Fornitore ha diritto alla revisione del prezzo adeguandolo agli aumenti occorsi e comunicando al Cliente il nuovo prezzo revisionato. In tale caso il Cliente può accettare e nuove condizioni economiche comunicate dal Fornitore, oppure può risolvere il contratto ex art. 1457 c.c. pagando al Fornitore il costo di tutto il materiale e delle lavorazioni svolte sino al momento della risoluzione del contratto, nonché il costo di tutte le componenti già acquistate dal Fornitore per la produzione del bene oggetto del contratto.

4 (Specifiche tecniche ed equivalenza)

4.1 - Il bene oggetto del contratto è quello specificato nel dettaglio nell'offerta del Fornitore, comprensivo di tutte le componenti e caratteristiche ivi indicate. Per quanto non specificato nell'offerta, o in caso di mancanza di un'offerta del Fornitore, si considerano valide le caratteristiche tecniche e gli standard del Fornitore, nonché le norme ORGALIME.

4.2 - Il Fornitore si impegna, laddove disponibili e/o compatibili, a consegnare sempre componenti originali ma qualora ciò non fosse possibile per qualsivoglia causa, il Fornitore potrà utilizzare e fornire componenti compatibili seppur con codici diversi, rilasciando al Cliente una dichiarazione di intercambiabilità/compatibilità dei prodotti forniti.

4.3 - I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni e listini dei prezzi hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente previsti nel contratto. Eventuali fotografie presenti nell'offerta e/o nella conferma d'ordine del Fornitore non sono contrattuali ed hanno fini puramente illustrativi.

4.4 - Il Fornitore non garantisce l'esattezza delle dimensioni e delle caratteristiche del prodotto, essendo ammessa sempre una tolleranza d'uso.

5 (Proprietà - Penale per l'inadempimento)

5.1 Le merci passano di proprietà al momento della consegna al Cliente. La consegna viene intesa conformemente al termine di resa applicabile alla fornitura; pertanto, in caso di resa EXW (Incoterm), per esempio, la consegna si intende perfezionata quanto il Fornitore ha comunicato al Cliente che la merce è pronta per il ritiro ed è messa a disposizione per la presa da parte del Cliente.

5.2 - In caso di pagamenti dilazionati, le merci consegnate restano di proprietà del Fornitore sino all'integrale pagamento del prezzo. Il Cliente s'impegna a fare quanto necessario per rendere effettiva la riserva di proprietà, compiendo a propria cura e spese ogni formalità necessaria a rendere comunque opponibile ad ogni terzo la riserva di proprietà.

5.3 - Il Cliente non può rivendere, cedere, costituire in garanzia la merce acquistata senza averne prima pagato integralmente il prezzo al Fornitore, al quale devono essere immediatamente rese note, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, le procedure esecutive che, su istanza di terzi, avessero colpito dette merci.

5.4 - In caso di violazione delle obbligazioni del Cliente previste nel presente articolo, il Fornitore avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le somme già pagate, salvo il diritto al maggior danno.

6 (Collaudo e messa in funzione)

6.1 - Se richiesto dal Cliente, l'eventuale collaudo presso il Fornitore riguarderà la verifica della conformità della macchina al contratto, ed avverrà secondo le modalità eventualmente stabilite dalle parti; in mancanza di accordo fra le parti circa le modalità di verifica, il collaudo si terrà secondo le modalità usualmente adottate dal Fornitore. Il collaudo avverrà presso lo stabilimento del Fornitore, salvo questi non indichi un altro luogo. La data prevista per il collaudo sarà comunicata al Cliente con un preavviso sufficiente a consentire al personale del Cliente di eventualmente presenziarvi a propria cura e spese. La data prevista per il collaudo, comunicata al Cliente, deve intendersi inderogabile e fissa e non può essere rinviata, salvo accordo scritto fra le parti. Se alla data e all'ora del collaudo indicata dal Fornitore il Cliente non si presenta, verrà effettuato il collaudo in assenza del Cliente.

6.2 - Il collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo, con conseguente accettazione del prodotto/macchinario da parte del Cliente, qualora: (i) se il Cliente presenza al collaudo, in caso di non specifica contestazione per iscritto nel verbale di collaudo di eventuali difetti del prodotto/macchinario che privano il bene fornito delle caratteristiche essenziali stabilite dal contratto, (ii) se il Cliente non

presenza al collaudo, con la comunicazione al Cliente, da parte del Fornitore, dei dati risultanti positivi dall'avvenuto collaudo corredati della prova documentale e/o fotografica di tali risultanze.

6.3 - Qualora il collaudo abbia invece esito negativo (risultati cioè che il bene fornito non possiede le caratteristiche essenziali stabilite dal contratto), il Fornitore s'impegna a rimediare ai difetti di conformità risultanti dal verbale di collaudo. Se ritenuto necessario dal Fornitore, all'esito dell'eliminazione degli eventuali difetti risultanti dal primo collaudo, esso potrà essere ripetuto ed esso si terrà con le stesse modalità e conseguenze del primo collaudo. I termini di consegna, seppur non essenziali, si intendono comunque prorogati di un periodo pari a quello necessario per apportare le modifiche, ovvero, in caso di secondo collaudo, di un periodo pari a quello intercorrente tra il primo ed il secondo collaudo. L'eventuale secondo collaudo avrà per oggetto la sola verifica dello specifico difetto di conformità della fornitura risultante dal verbale del primo collaudo. Agli eventuali collaudi o verifiche successivi al secondo si applicheranno le stesse norme sopra previste, ma con l'oggetto più ristretto che risulta dal verbale del collaudo precedente.

6.4 - Quando ciò sia stato espressamente convenuto per iscritto tra le parti, si procederà alla messa in funzione della macchina presso il Cliente. La messa in funzione presso il Cliente riguarderà:

6.4.1 la verifica dell'avvenuto eliminazione degli eventuali difetti di conformità della macchina che risultino dal verbale dell'ultimo collaudo presso il Fornitore;

6.4.2 la verifica dell'esecuzione, secondo quanto pattuito, del montaggio o dell'installazione, quando essi siano stati effettuati dal Fornitore.

6.5 - La messa in funzione della macchina deve ritenersi effettuata con esito positivo in caso di non specifica contestazione per iscritto, nel verbale di messa in funzione, degli eventuali difetti di conformità della macchina o dei difetti di esecuzione del montaggio o dell'installazione, durante o immediatamente dopo la conclusione della messa in funzione; il Cliente non avrà in ogni caso diritto di contestare l'esistenza di difetti diversi da quelli oggetto delle verifiche indicate ai precedenti punti 6.4.1 e 6.4.2.

6.6 - Quando il montaggio o l'installazione della macchina non devono essere eseguiti dal Fornitore, il Cliente deve ultimare prima della data prevista per la messa in funzione. Il Cliente dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la data della messa in funzione con un preavviso sufficiente a consentire al personale del Fornitore di presenziarvi. Salvo diverso accordo tra le parti, il Cliente dovrà organizzare la messa in funzione in modo tale che si tenga non oltre 30 giorni dalla data di arrivo della macchina presso il luogo di destinazione: diversamente, a tale data, la messa in funzione deve ritenersi effettuata con esito positivo.

6.7 - Quando il montaggio o l'installazione della macchina devono essere eseguiti dal Fornitore, la messa in funzione della macchina sarà effettuata al termine di tale montaggio o installazione. Quando il Cliente non consente l'effettuazione della messa in funzione della macchina o, comunque, se tale messa in funzione non si tiene entro 30 giorni dall'ultimazione del montaggio o dell'installazione

(o per ritardo del Cliente nell'organizzare tempestivamente la messa in funzione o perché il Fornitore ritiene che non siano stati adeguatamente effettuati i necessari collegamenti e predisposto quant'altro è necessario per la messa in funzione, ovvero per qualsiasi altro motivo non imputabile a grave inadempimento del venditore) le prove di collaudo devono ritenersi effettuate con esito positivo. In ogni caso il Cliente predisporrà in tempo utile tutto quanto è necessario, o utile, per la regolare effettuazione della messa in funzione alla data stabilita.

6.8 - Tutte le spese comunque necessarie per l'esecuzione della messa in funzione presso il Cliente saranno a carico di quest'ultimo. Qualora sia necessaria la presenza di un tecnico del Fornitore, il costo della trasferta di quest'ultimo sarà a carico del Cliente secondo la "Service Price List" del Fornitore, che sarà inviata al Cliente prima dell'invio del tecnico presso la sede del Cliente. Resta inteso che in ogni caso la presenza del/i tecnico/i del Fornitore riguarda esclusivamente l'avviamento dell'apparecchiatura già correttamente installata e connessa all'impianto a spese e cura del Cliente, con esclusione di qualsiasi altra attività o verifica (ad esempio, lavori di installazione, collegamento, adattamento dell'apparecchiatura all'impianto del Cliente ecc.).

6.9 - Il Cliente decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa a difetti di conformità e vizi della macchina che secondo diligenza avrebbero potuto essere riscontrati con le prove di collaudo o con la messa in funzione della macchina, a meno che non

siano stati specificatamente contestati per iscritto i difetti di conformità della macchina o i vizi nel verbale di collaudo o nel verbale di messa in funzione, durante o immediatamente dopo il collaudo o la messa in funzione.

7 (Garanzia)

7.1 - Nei termini previsti dal presente articolo, il Fornitore s'impegna a consegnare beni conformi al pattuito ed esenti da vizi tali da renderle non idonee all'uso al quale servono abitualmente prodotti dello stesso tipo.

7.2 - Il Fornitore non risponde di difetti di conformità e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dal Cliente o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi. Il Fornitore non risponde, inoltre, dei difetti di conformità e dei vizi dei materiali, software, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nella macchina, fornito, indicato o richiesto dal Cliente o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi. Il Fornitore non risponde inoltre dei difetti di conformità e dei vizi dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua (ad es.: guarnizioni, cinghie, spazzole, fusibili, calaggi, cesti, parti sottoposte a stress termico, ecc.). Per gli accessori e, in generale, per i prodotti non fabbricati dal Fornitore, la garanzia è quella applicata dai suoi fornitori. La garanzia non copre inoltre i difetti estetici che non influenzano il buon funzionamento della macchina. Il Fornitore parimenti non risponde dei difetti di conformità delle macchine e dei vizi causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni e, comunque, da un cattivo uso, manutenzione o trattamento del bene. Non risponde altresì per i difetti di conformità e i vizi che dipendono da un errato uso della macchina da parte del Cliente oppure dall'aver quest'ultimo eseguito modifiche o riparazioni senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. Nel caso di prodotti spediti smontati, ogni garanzia si considera decaduta qualora il montaggio presso il Cliente non venga effettuato direttamente dal Fornitore o almeno sotto il controllo di suo personale specializzato, o qualora il montaggio non venga eseguito dal Cliente secondo le istruzioni di montaggio consegnate dal Fornitore. In nessun caso il Fornitore è responsabile per difetti di conformità e vizi che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al Cliente. È esclusa la responsabilità del Fornitore per quanto riguarda il calcolo delle fondazioni.

7.3 - Salvo diverso accordo fra le parti, quando non è convenuto che la messa in funzione debba avvenire presso il Cliente, la garanzia ha la durata, a partire dalla data di consegna, di 12 (dodici) mesi per le parti meccaniche, 6 (sei) mesi per le parti elettriche/elettroniche. Per i componenti non fabbricati dal Fornitore, in ogni caso la garanzia sarà la medesima data al Fornitore dal produttore delle parti. Quando invece è convenuto tra le parti che si debba tenere la messa in funzione presso il Cliente, la presente garanzia ha la medesima durata ma a decorrere dalla data di messa in funzione della macchina presso il Cliente e, in ogni caso, non più di 20 (venti) mesi dalla data di consegna della macchina. La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della macchina.

8 (Denuncia dei difetti di conformità)

8.1 - Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, il Cliente, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio della macchina al Fornitore specificandone in dettaglio per iscritto la natura entro 8 (otto) giorni da quando egli l'ha scoperto o avrebbe potuto scoprirlo mediante un accurato esame e test del prodotto.

8.2 - In nessun caso la denuncia del difetto di conformità o del vizio potrà comunque essere validamente fatta successivamente alla data di scadenza dei termini di garanzia riportati al precedente art. 7 o di quelli altrimenti convenuti tra le parti. Il Cliente decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il Fornitore richieda o se, avendo il Fornitore fatto richiesta di restituzione del pezzo difettoso a proprie spese, il Cliente ometta di restituire tale pezzo entro cinque giorni dalla richiesta.

8.3 - In seguito a regolare denuncia del Cliente, effettuata ai sensi del presente articolo, il Fornitore eseguirà l'obbligazione di garanzia con le riparazioni e la sostituzione delle parti difettose o viate. Per l'esecuzione dell'obbligazione di garanzia, il Fornitore potrà a sua scelta discrezionale: a) eseguire o far eseguire da terzi le riparazioni e/o le sostituzioni, con spese di viaggio, vitto e alloggio del/i tecnico/i

necessari alla riparazione e/o sostituzione a carico del Cliente; b) far eseguire le riparazioni e/o le sostituzioni dal Cliente, fornendogli le relative istruzioni ed eventualmente fornendogli gratuitamente, franco fabbrica del Fornitore, o rimborsandogli il costo delle parti di ricambio. Qualora il Fornitore ritenga necessario, a sua esclusiva discrezione, eseguire la riparazione e/o sostituzione richiesta presso la propria sede, il Cliente dovrà inviare a propria cura e spese l'apparecchiatura presso la sede indicata dal Fornitore, il quale provvederà alla sostituzione e/o riparazione a propria cura e spese.

8.4 - Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del Fornitore.

9 (Responsabilità - Limitazioni)

9.1 - Il Fornitore non è responsabile nei confronti del Cliente per qualsivoglia danno indiretto da quest'ultimo subito a causa di ritardo nella consegna, fermi di produzione, o altra causa, salvo i casi di dolo o colpa grave.

9.2 - Il Fornitore non è responsabile di qualsiasi danno o incidente occorso a cose e/o persone durante il montaggio del bene, o durante il collaudo o la messa in funzione.

9.3 - In nessun caso il Fornitore sarà responsabile indipendentemente dalla causa per:

9.3.1 danni relativi ai prodotti realizzati in tutto o in parte presso le strutture del Cliente o con l'utilizzo di qualsivoglia macchinario;

9.3.2 lesioni a persone (compresa la morte) o danni a proprietà causati da utilizzo improprio o manutenzione non adeguata del bene fornito, o dall'esclusione dei ripari e/o delle protezioni dell'apparecchiatura;

9.3.3. eventuali danni accidentali, diretti o indiretti o conseguenti, ovvero, più precisamente a titolo esemplificativo eventuali danni imputabili a:

- perdita di profitti, perdita di business o guadagni, perdita di reputazione, perdita di produzione, perdita di dati, reclami da parte di clienti del Cliente, costi derivanti da interruzioni di linea o di business del Cliente;

- consegna in ritardo o ritardata, scarico o trasporto di apparecchiature.

9.4 - Fatte salve le esenzioni di cui al presente articolo, la responsabilità complessiva del Fornitore, per i casi nei quali esso è dichiarato responsabile, sarà comunque sempre limitata al 5% (cinque per cento) del prezzo del bene fornito.

9.5 - Le merci destinate all'esportazione possono essere soggette a due diligence. Il venditore si riserva il diritto di non proseguire il rapporto commerciale in caso di negativa due diligence, impedimenti bancari o provvedimenti delle autorità.

9.6 - L'importatore/acquirente non potrà vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o per l'uso nella Federazione Russa, alcun Bene e/o Servizio fornito in base o in relazione agli ordini, che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 octies del regolamento del consiglio (UE) n. 833/2014. L'importatore/acquirente si impegna a fare tutto il possibile per garantire che lo scopo della presente clausola non sia vanificato da terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori. L'importatore/acquirente istituirà e manterrà un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare comportamenti da parte di terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori, che potrebbero vanificare lo scopo di questa clausola. Qualsiasi violazione della disposizione della presente clausola costituirà una violazione sostanziale di un elemento essenziale del contratto di vendita e il Venditore avrà il diritto di richiedere rimedi adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'annullamento degli ordini e/o dei contratti conclusi e il risarcimento dei danni. L'importatore/acquirente dovrà informare immediatamente il Venditore di eventuali problemi nell'applicazione dei paragrafi precedenti, comprese eventuali attività rilevanti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo della presente clausola. L'Acquirente dovrà mettere a disposizione del Venditore le informazioni relative al rispetto degli obblighi della presente clausola entro 2 (due) settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.

10 (Pezzi di ricambio)

10.1 - Quando ciò sia espressamente pattuito nel contratto, il Fornitore fornirà a pagamento al Cliente i pezzi di ricambio di cui egli abbia ragionevolmente bisogno per l'uso del bene per tutto il tempo convenuto tra le parti, e purché tali pezzi di ricambio siano di facile reperibilità per il Fornitore. I pezzi di ricambio saranno forniti al prezzo di listino del Fornitore di volta in volta in vigore al momento dell'ordine del Cliente.

11 (Riservatezza)

11.1 - Qualsiasi disegno, progetto, specifica tecnica o qualunque altra informazione di natura proprietaria trasmessa dal Fornitore al Cliente durante le trattative o l'esecuzione del contratto deve ritenersi confidenziale e riservata e rimarrà di titolarità esclusiva del Fornitore. Il Cliente non potrà utilizzare in alcun modo tali documenti e/o informazioni riservate se non per l'uso strettamente necessario al funzionamento del bene e all'esecuzione del contratto, e non potrà divulgare, diffondere o inoltrare tali documenti e/o informazioni ad alcuna parte terza, direttamente o indirettamente, parzialmente o integralmente.

11.2 - Il contratto di fornitura e la sua esecuzione on implicano alcun trasferimento o licenza di proprietà intellettuale dal Fornitore al Cliente.

11.3 - Le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere efficaci e azionabili dal Fornitore anche a fornitura conclusa, senza alcun limite temporale.

12 (Legge applicabile e foro competente)

12.1 - Le presenti Condizioni Generali di fornitura e tutti i contratti fra Fornitore e Cliente sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in relazione all'applicazione o interpretazione delle presenti Condizioni Generali o dei singoli contratti di fornitura, è competente in via esclusiva il foro di Brescia.

Il Cliente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1342 e 1343 c.c. il Cliente dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole: 2 (Consegna - Penale per il ritardo), 5 (Proprietà - Penale per l'inadempimento), 7 (Garanzia), 8 (Denuncia dei difetti di conformità), 9 (Responsabilità - Limitazioni), 12 (Legge applicabile e foro competente).

Il Cliente

(*) Tutte le Vs/ spese bancarie devono essere considerate a Vs/ carico